



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07583 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 643 del 14 aprile 2026)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante, traendo spunto da una vicenda giudiziaria che vede coinvolto un giornalista per non avere rimosso i commenti ritenuti offensivi pubblicati da terzi sotto un suo *post* sulla piattaforma *Facebook*, solleva specifici quesiti in relazione al tema della responsabilità degli utenti delle piattaforme digitali, si evidenzia quanto segue.

Si rappresenta preliminarmente che dei fatti oggetto di interrogazione risulta attualmente investita l'Autorità giudiziaria competente alla quale compete lo scrutinio e la valutazione giuridica degli stessi.

I temi richiamati dalla vicenda, rispetto ai quali non sono attualmente in corso iniziative legislative di pertinenza di questo Dicastero, impongono di rammentare che, il rapporto tra le misure di rimozione o di oscuramento dei contenuti da parte dei gestori delle piattaforme *on-line*, ed il rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza, è stato affrontato da diversi atti legislativi e di raccomandazione dai competenti Organi dell'Unione Europea, per assicurare l'uniforme regolazione del settore delle piattaforme sociali.

La raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione del 1° marzo 2018 sulle

misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online ha sancito, tra l'altro, che *“1. In relazione ai contenuti che i prestatori di servizi di hosting memorizzano su richiesta dei fornitori di tali contenuti, gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati a adottare misure effettive, appropriate e proporzionate per contrastare i contenuti illegali online, in conformità ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto della Carta, in particolare del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto concerne la protezione dei dati personali, la concorrenza e il commercio elettronico..”*.

Il tema è stato anche affrontato dal Parlamento dell'Unione europea che ha approvato, in data 20 ottobre 2020, una *“Risoluzione sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali”*, con cui esamina anche il delicato tema della conciliazione tra il diritto fondamentale d'informare e l'esigenza di impedire la pubblicazione di contenuti *“illegali”* o *“nocivi”* per l'utenza, nonché le questioni attinenti alle tutele e garanzie assicurabili sia ai soggetti destinatari delle informazioni sia ai soggetti autori dei contenuti pubblicati *on-line*.

A livello nazionale, secondo il combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17, commi 1 e 2, lett. a), del d.lgs. n. 70 del 2003, grava sul gestore del servizio solo il dovere di effettuare un controllo successivo a seguito di segnalazione di fatto illecito da parte di un destinatario del servizio stesso.

Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; il prestatore non è assoggettato ad un obbligo

generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

L'impostazione appare coerente con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, in tema di responsabilità per le pubblicazioni diffamatorie di soggetti diversi dagli autori dei post o commenti, ha escluso la responsabilità dell'amministratore di un sito internet *“ai sensi dell'art. 57 cod. pen., perché tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria...”* (Cass. pen., Sez. V, 21/09/2022, n. 45680).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)